

### **ALLEGATO 3**

**“PROCEDURE - CONTROLLI E SANZIONI”** - integrazione a cap. 12 del Piano.

## **1. Autorità competenti ed organismi responsabili**

La Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata P.A.T.) è responsabile della programmazione e dell'attuazione del piano di sviluppo rurale per il periodo 2000 – 2006. Il Dipartimento agricoltura ed alimentazione avrà la responsabilità del coordinamento per l'applicazione del piano per assicurare sia un monitoraggio continuo sull'andamento della spesa nell'ambito di tutte le specifiche misure, sia un riferimento amministrativo univoco.

Le funzioni di organismo pagatore saranno assunte da AIMA in liquidazione (cui subentrerà AGEA - Agenzia per l'erogazione in agricoltura) sino ad avvenuto riconoscimento dell'organismo pagatore regionale.

La P.A.T. è organismo responsabile delle fasi procedurali fino all'autorizzazione del pagamento, alla quale è delegato ai sensi del Reg.1663/95.

Pertanto, la P.A.T. provvede a:

- Ricezione e protocollazione standardizzate delle domande di aiuto e dei relativi allegati;
- Informatizzazione dei dati delle domande;
- Gestione delle istruttorie;
- Esecuzione dei controlli oggettivi e amministrativi;
- Predisposizione degli elenchi di liquidazione;
- Archiviazione dei documenti

La P.A.T. può trasferire e/o delegare agli Enti o Organismi Locali parte delle proprie competenze in materia agricola, ove sia previsto dalla legislazione provinciale.

Di conseguenza, le funzioni amministrative relative all'attuazione di alcune misure o parte di procedimenti amministrativi delle stesse, potranno essere di competenza degli Enti o Organismi locali restando la responsabilità primaria in capo alla P.A.T..

L'Organismo pagatore :

- 1) Supporterà l'attività della P.A.T. nell'ambito dell'attuazione del Piano tramite:
  - definizione concordata delle modalità di interscambio dati;
  - esecuzione di controlli informatici nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo.
- 2) Provvederà, in qualità di Organismo pagatore, all'esecuzione dei pagamenti e alla comunicazione degli esiti degli stessi alla P.A.T..

## **2. Attuazione, controllo amministrativo, monitoraggio e controllo**

### **2.1 Attuazione**

L'attuazione del Piano avverrà secondo quanto previsto dalle linee direttrici emanate dalla CE per la certificazione di revisione contabile dei conti del FEOGA. Tali linee direttrici verranno esplicitate in un unico documento denominato "Manuale delle procedure di attuazione del Regolamento CE 1257/99" predisposto dall'Organismo pagatore d'intesa con le Amministrazioni Regionali e delle Provincia Autonome.

Il dettaglio delle procedure di attuazione sarà definito con atti della Giunta Provinciale.

Sulla base delle procedure di attuazione la P.A.T. provvederà :

- alla definizione, concertata con l'Organismo pagatore, della modulistica: in particolare la P.A.T. formulerà un proprio modulo completo di tutte le informazioni necessarie per la gestione di ciascuna misura ovvero per una gestione diversificata di diverse misure;
- alla apertura e pubblicizzazione dei termini di presentazione delle domande, secondo modalità standardizzate ;
- a fissare le modalità di identificazione delle domande secondo standard concordati con AIMA in liquidazione;
- alla raccolta, protocollazione e archiviazione delle domande;
- alla informatizzazione dei dati delle domande;
- alla gestione istruttoria delle singole domande di contributo o dei progetti che sarà effettuata sulla base di priorità individuate con atti amministrativi adottati preventivamente alla emissione del bando o alla apertura dei termini di presentazione delle domande.

#### **2.1.1. Controllo Amministrativo**

Il controllo amministrativo è esaustivo e comprende verifiche incrociate, ove opportuno, con i dati del sistema integrato, relative alle particelle ed agli animali oggetto di una misura di sostegno, in modo da evitare qualsiasi concessione indebita di aiuti. E' soggetto a controllo amministrativo anche il rispetto degli impegni a lungo termine.

In particolare l'istruttoria delle domande di aiuto terrà conto:

- di una valutazione dei requisiti di ammissibilità,
- di un'analisi tecnico - economica, qualora lo richieda la misura,
- dell'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni di altri soggetti, se necessari.

A conclusione dell'istruttoria:

- per ogni domanda, verrà redatto un verbale di ammissibilità a finanziamento;
- e verranno predisposti gli elenchi dei beneficiari ammessi. Tali elenchi saranno coerenti con le disponibilità finanziarie della misura cui fanno riferimento e con i verbali di istruttoria positivi.

Verranno autorizzate e pagate a carico del FEAOG-G da parte dell'Organismo Pagatore le spese sostenute dai beneficiari finali posteriormente alla data del 3 gennaio 2000.

Le procedure di attuazione potranno eventualmente indicare per ogni singola misura date diverse di ammissibilità al finanziamento delle spese sostenute da parte dei beneficiari finali sempre successive a quella di ricevibilità del Piano da parte della Commissione e comunque in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento CE n. 2603/99.

Il pagamento ai beneficiari finali avverrà sulla base della verifica del rispetto dei requisiti di conformità dell'intervento con quanto previsto all'approvazione dello stesso.

Per le misure di sostegno agli investimenti si terrà conto anche :

- dell'accertamento tecnico, amministrativo e contabile corredato della relativa documentazione, comprovante l'effettiva e conforme realizzazione del progetto;
- della certificazione tecnica rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, ove necessario.

Per gli investimenti potranno essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria.

Possono, pertanto essere concesse anticipazioni al soggetto beneficiario privato, previo rilascio di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo pagatore da parte di Enti autorizzati.

La garanzia deve essere rilasciata per l'intero importo da finanziare, deve avere validità per l'intera durata dei lavori, e avrà efficacia fino a quando non venga rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'Organismo pagatore. Lo svincolo della fideiussione sarà disposto successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo.

La P.A.T. provvederà alla raccolta delle polizze fideiussorie a favore dell'Organismo Pagatore secondo lo schema predisposto dallo stesso e tramite procedure concordate che verranno formalizzate in apposita circolare dell'Organismo pagatore.

Il pagamento ai beneficiari finali verrà effettuato dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base di elenchi accompagnati da una dichiarazione di ammissibilità. Detto organismo pagatore provvederà anche alla loro contabilizzazione in relazione ai vari interventi, conformemente al modello di codificazione fornito dalla Commissione.

Per quanto riguarda il **circuito finanziario**:

- la quota di cofinanziamento del FEOGA – Garanzia sarà garantita dall'Organismo pagatore;
- la quota di cofinanziamento statale dal Ministero del Tesoro Bilancio e Programmazione Economica – IGRUE; tale quota di cofinanziamento statale verrà stanziata tramite delibera del CIPE ( Comitato interministeriale per la programmazione economico) su richiesta del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e verrà trasferita direttamente all'Organismo Pagatore a seguito della pubblicazione della delibera stessa.
- la quota di cofinanziamento provinciale, ove prevista, troverà apposita allocazione preventiva sul bilancio regionale e sarà poi versata all'Organismo pagatore, ai fini del pagamento degli aiuti in questione.  
La P.A.T. provvederà ad eseguire, secondo modalità concordate con l'Organismo pagatore, il versamento della quota finanziaria regionale all'Organismo pagatore su uno specifico conto corrente indicato dallo stesso Organismo.

## **2.2. Monitoraggio**

Il monitoraggio (fisico e finanziario) previsto dalle norme di gestione del sistema di finanziamento del FEAOG-G viene effettuato, sulla base delle informazioni fornite dai beneficiari, secondo le disposizioni della Commissione Europea, in

particolare in conformità al Documento di lavoro VI/12006/00, e le norme nazionali e sarà reso disponibile su supporto informatico.

### **2.3 Controllo sul posto**

I sistemi di gestione e controllo devono essere tali da assicurare un'esecuzione adeguata ed efficace degli interventi e delle azioni programmate.

Per tutte le misure i controlli sul posto si effettuano conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento CE n. 3887/92 e vertono, ogni anno, su almeno il 5% dei beneficiari comprensivo dell'insieme dei diversi tipi di misure di sviluppo rurale previsti nel Piano di Sviluppo Rurale.

Per le misure che comportano l'erogazione di **premi** saranno effettuati controlli esaustivi su almeno il 5% dei beneficiari compresi i beneficiari relativi agli impegni pluriennali. Tali controlli, a campione, estratto sulla base dell'analisi del rischio, dovranno essere effettuati sul posto e concludersi con un dettagliato rapporto di ispezione che dovrà dimostrare il rispetto degli impegni assunti dal singolo beneficiario per la misura considerata, nonché per tutte le altre misure richieste nell'ambito del Piano dallo stesso beneficiario controllabili al momento della visita in loco.

Per le misure di sostegno **agli investimenti** la procedura di autorizzazione e pagamento di ogni progetto è esaustiva del controllo in quanto riguarderà:

- la corrispondenza degli importi, messi in liquidazione ai beneficiari finali, con le singole registrazioni di spesa e la relativa documentazione giustificativa reperibile ai vari livelli;
- l'adeguatezza e fondatezza delle domande di pagamento (anticipi, stati di avanzamento e saldi) che devono basarsi su spese effettivamente sostenute o sulla base di garanzie fideiussorie, nel caso di anticipi;
- la presenza di eventuali carenze o rischi nell'esecuzione di azioni e interventi;
- l'accertamento che i contributi finanziari erogati rientrino nei limiti fissati e che siano stati pagati ai destinatari finali senza decurtazioni o ritardi ingiustificati;
- la destinazione dei trasferimenti di risorse assegnate;
- l'accertamento che la destinazione o la prevista destinazione dell'intervento finanziato corrisponde a quella descritta nella domanda.

### **2.4 Sanzioni**

Per quanto riguarda le sanzioni relative alle misure che interessano le superfici ed il numero degli animali si fa riferimento ai regolamenti CE n. 3887/92 e 3508/92.

In ogni caso le sanzioni saranno efficaci, proporzionali e dissuasive.

I contributi concessi vengono, in ogni caso, revocati qualora il soggetto beneficiario o:

- non realizzi l'intervento o non lo realizzi in parte
- non raggiunga gli obiettivi o
- non rispetti gli impegni in relazione ai quali essi sono stati concessi o
- non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione determinati nell'atto di concessione o altrimenti determinati.

Qualora si verifici un utilizzo scorretto dei fondi pubblici si procederà:

- al recupero delle somme percepite indebitamente, maggiorate degli interessi al saggio dell'interesse legale vigente alla data di assunzione del provvedimento di revoca,
- alla segnalazione, se del caso, all'autorità giudiziaria per gli eventuali procedimenti penali.